



Berna, 28.10.2011

920.3-1/11.003

Circolare

D. 25

Statistica del commercio esterno: dal 1° gennaio 2012 novità relative alle dichiarazioni doganali

L'ordinanza sulla statistica del commercio esterno prevede all'importazione l'indicazione di due Paesi, quello d'origine e quello di spedizione, nonché l'indicazione della valuta di fatturazione sia all'importazione sia all'esportazione. Inoltre, la tariffa delle dogane viene sostanzialmente rivista. Le modifiche entreranno in vigore il 1° gennaio 2012.

1 Novità relative all'ordinanza sulla statistica del commercio esterno

Con la revisione dell'ordinanza sulla statistica del commercio esterno¹, a partire dal 1° gennaio 2012, le esigenze della statistica concernenti le dichiarazioni doganali vengono ampliate.

1.1 Dichiarazione del Paese d'origine e del Paese di spedizione

All'importazione, sulla dichiarazione doganale devono figurare sia il Paese d'origine sia quello di spedizione.

1.1.1 Paese d'origine

In futuro, nella statistica del commercio esterno il Paese d'origine viene ripreso come primo Paese interessato all'importazione.

È considerato **Paese d'origine** quello nel quale la merce è stata interamente ottenuta oppure nel quale è stata effettuata l'ultima trasformazione sostanziale.

Nella dichiarazione doganale cartacea (mod. 11.010) non è necessario indicare il Paese d'origine.

1.1.2 Paese di spedizione

Nella statistica del commercio esterno, il Paese di spedizione viene ripreso come secondo Paese interessato all'importazione.

È considerato **Paese di spedizione** quello dal quale la merce è stata spedita verso il territorio doganale svizzero. Se nel corso del tragitto la merce è stata sottoposta a transazioni commerciali o ad altre operazioni che ne modificano lo statuto giuridico, è considerato Paese di spedizione quello dove la merce ha subito l'ultima operazione.

¹ L'ordinanza sulla statistica del commercio esterno (RS 632.14) è stata rivista in seguito all'aggiornamento dell'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sulla cooperazione nel settore statistico.

Esempio

Delle noci di cocco raccolte in India vengono dapprima inviate in Francia e in seguito in Svizzera con una fattura emessa dal distributore francese. Paese di spedizione: Francia.

Nell'intestazione della dichiarazione doganale, il Paese di spedizione sostituisce quello di produzione.

Nella rubrica riservata al Paese di produzione della dichiarazione doganale cartacea (mod. 11.010) occorre indicare il Paese di spedizione. Per motivi di costi e visto l'esiguo numero di dichiarazioni cartacee, i moduli non verranno ristampati.

1.2 Valuta di fatturazione

La valuta di fatturazione va dichiarata sia all'importazione sia all'esportazione. Di seguito i codici previsti:

- 1: franco svizzero (CHF)
- 2: euro (EUR)
- 3: altre valute dell'UE (p. es. GBP, DKK)
- 4: dollaro USA (USD)
- 5: altre valute (p. es. YPY, CNY, CAD)

Se la dichiarazione doganale si riferisce a più fatture con valute differenti, occorre indicare il codice della moneta con l'importo più elevato.

Esempio:

	<i>Valuta e codice</i>	<i>Valore in CHF</i>
<i>Fattura 1:</i>	<i>CHF → 1</i>	<i>1000.-</i>
<i>Fattura 2:</i>	<i>GBP → 3</i>	<i>500.-</i>
<i>Fattura 3:</i>	<i>DKK → 3</i>	<i>600.-</i>
<i>Dichiarazione:</i>	<i>altre valute UE (3)</i>	<i>2100.-</i>

Nelle dichiarazioni doganali cartacee (mod. 11.010, 11.030 ecc.) non è necessario indicare la valuta di fatturazione.

Attenzione: il valore dell'invio deve sempre essere indicato in franchi svizzeri, indipendentemente dalla valuta di fatturazione dichiarata.

1.3 Firma della dichiarazione doganale d'esportazione da parte dell'esportatore (mod. 11.030)

L'obbligo di far firmare la dichiarazione doganale d'esportazione (rubrica 2) all'esportatore è stato soppresso.

2 Tariffa delle dogane

Le modifiche interessano principalmente i capitoli 1 a 24, ma anche numerosi altri capitoli subiscono alcuni cambiamenti. Una relativa documentazione sarà pubblicata a fine novembre sul sito Internet dell'AFD.

In futuro, per tutti i prodotti dei capitoli 01 "Animali vivi" e 91 "Orologeria" deve essere indicata la massa netta.

3 Documentazione

Le prescrizioni di servizio (D. 25) e le informazioni in Intradogana e Internet saranno adattate il prima possibile.

4 Entrata in vigore

Le suddette modifiche entreranno in vigore il 1° gennaio 2012.

5 Informazioni

Per ulteriori domande, rivolgersi al seguente indirizzo e-mail:
info.datenbearbeitung@ezv.admin.ch.